

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per le petizioni

30.4.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0617/2008, presentata da Richard M. Buxton, cittadino britannico, a nome di "Residents against Ffos-y-fran", sull'impatto negativo delle attività minerarie a cielo aperto di Ffos-y-fran (Merthyr Tydfil, Galles meridionale) sulla salute dei residenti

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si oppone alle attività minerarie a cielo aperto condotte a Ffos-y-fran, nel distretto di Merthyr Tydfil (Galles meridionale). Le operazioni estrattive, a suo dire, si svolgerebbero a soli 36 metri dalle case, con gravi ripercussioni sulla salute dei residenti. Ritiene che il governo gallese, nel concedere l'autorizzazione alla miniera di carbone, abbia violato la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale, nonché gli impegni complessivi in materia di lotta al cambiamento climatico. Il firmatario spiega che i residenti hanno presentato ricorso contro l'autorizzazione, ma senza successo. Sostiene che le attività estrattive condotte nella miniera di cui sopra siano le più consistenti del Regno Unito e chiede al Parlamento europeo di esaminare la questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2009

"La petizione

Nonostante il fallimento del tentativo di annullare l'autorizzazione al progetto mediante l'intervento del tribunale, i firmatari sostengono che l'estrazione di carbone è illegale e che le attività minerarie a cielo aperto contravvengono ai principi europei e non rispettano l'esigenza di

CM\938810IT.doc

PE420.015v04-00

ridurre urgentemente le emissioni di gas serra. Le motivazioni con cui i firmatari si oppongono al progetto riguardano principalmente:

- la portata del progetto stesso, che si suppone più ampia di quanto preventivato;
- la mancata creazione di un numero adeguato di zone tampone per proteggere i residenti dal rumore, dalla polvere e dalle esplosioni;
- i timori legati alle attività svolte in prossimità dei confini del sito;
- la valutazione dell'impatto sulla salute, considerata insufficiente;
- la presunta mancanza di un monitoraggio efficace e di controlli regolamentari;
- l'impatto sul cambiamento climatico.

In particolare, la carenza di zone tampone e la scarsa distanza di separazione sono fonte di grande preoccupazione per i firmatari, i quali ritengono che la decisione di condurre le operazioni estrattive a distanza ravvicinata (circa 40 metri) dalle case dei residenti sia illegittima, e che il governo gallese non abbia applicato correttamente la direttiva VIA.

Nella petizione si asserisce che la domanda presentata dall'appaltatore – alla base della consultazione pubblica, della dichiarazione di impatto ambientale, della valutazione e, infine, dell'autorizzazione al progetto – non riflette le reali intenzioni del richiedente. Fra le attività previste rientrerebbe lo svolgimento di operazioni estrattive nelle immediate vicinanze dei confini del sito e non, come presupponevano le autorità urbanistiche, a 125 metri circa dalle abitazioni.

I firmatari sostengono, inoltre, che il governo gallese non ha indicato una distanza minima dalle abitazioni dei residenti per lo svolgimento delle attività minerarie e che soltanto adesso – quando l'autorizzazione al progetto Ffos-y-fran è ormai stata accordata – ha tardivamente raccomandato la creazione di zone tampone fra gli scavi a cielo aperto e le aree residenziali (case, scuole).

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Il 'Ffos-y-fran Land Reclamation Scheme' (Galles meridionale), che comprende, fra l'altro, attività minerarie a cielo aperto, è stato formalmente autorizzato nell'aprile del 2005, in seguito a una consultazione pubblica svoltasi nel settembre 2004 e alla successiva presentazione del rapporto dell'ispettore. Il progetto prevede la bonifica di circa 400 ettari di terreno abbandonato e l'estrazione di una quantità complessiva di carbone pari a circa 11 milioni di tonnellate nell'arco di 15-20 anni. Si tratta di una delle miniere a cielo aperto più importanti della Gran Bretagna.

Il progetto rappresenta la terza e ultima fase (fase III A) del più ampio 'East Merthyr Reclamation Scheme', avviato a metà degli anni Ottanta, per il recupero di terreni abbandonati a seguito di precedenti attività industriali e minerarie. Le attività di bonifica previste nelle fasi I e II comprendevano operazioni estrattive a cielo aperto e il risanamento dei terreni a fini residenziali, ricreativi o industriali.

Gli abitanti locali si oppongono al progetto. I loro numerosi ricorsi sono stati tutti respinti. Nel maggio del 2007, una commissione della Camera dei Lord ha negato loro il permesso di presentare ulteriori ricorsi, ritenendo che non si trattasse di una 'questione attinente all'interesse generale'. Nel dicembre dello stesso anno, il governo gallese si è rifiutato di

revocare l'autorizzazione urbanistica. Nel frattempo, il progetto è stato avviato ed è tuttora in corso.

Le attività minerarie a cielo aperto in un'area di estensione superiore ai 25 ettari sono subordinate a una valutazione dell'impatto ambientale, in conformità con quanto stabilito nella direttiva 85/337/CEE¹ e successive modifiche (la cosiddetta 'direttiva VIA'). Il progetto descritto dal firmatario rientra fra quelli elencati nell'allegato I della suddetta direttiva, i quali devono obbligatoriamente essere sottoposti a una valutazione dell'impatto ambientale per poter ottenere l'autorizzazione (direttiva VIA, articolo 4, paragrafo 1).

La valutazione dell'impatto ambientale deve tenere conto delle specifiche caratteristiche del progetto, nonché dei fattori ambientali su cui lo stesso potrebbe avere ripercussioni. In base all'allegato IV della direttiva VIA, la valutazione deve fornire informazioni, fra l'altro, in merito alla situazione e all'impatto del progetto sulla popolazione e sui fattori climatici – due degli aspetti evidenziati dalla petizione – e una descrizione delle misure da adottare per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.

Uno degli scopi primari della valutazione sull'impatto ambientale è quello di tutelare la salute umana e di garantire la qualità della vita migliorando l'ambiente.

Spetta agli Stati membri assicurare che tali obiettivi e requisiti siano rispettati durante la valutazione ambientale di un progetto e le procedure di autorizzazione e garantire che si tenga conto delle caratteristiche specifiche del progetto stesso, fra cui le dimensioni, l'ubicazione, la topografia, il tipo di materiale da estrarre e i metodi di lavoro, gli effetti esistenti e previsti derivanti dal rumore e dalle emissioni eccetera.

Sulla base delle informazioni di cui dispone la Commissione, non è possibile stabilire se vi sia stata o meno una violazione della normativa comunitaria. Sarà necessario ottenere ulteriori informazioni per chiarire la questione relativa alle zone tampone e alla distanza di separazione e soprattutto determinare se per la valutazione dell'impatto ambientale e la successiva decisione era stata indicata una distanza esplicita (125 metri), poi non rispettata in fase di attuazione del progetto.

Conclusioni

In base alle informazioni fornite dal firmatario e alle altre informazioni di cui dispone la Commissione, non è possibile stabilire se vi sia stata una violazione della normativa europea, in specie della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche, così come recepita nella legislazione nazionale britannica.

Si invita il firmatario a fornire maggiori informazioni per comprovare i timori espressi in merito alla presunta mancata applicazione, da parte delle autorità nazionali, di quanto stabilito nella direttiva VIA, in relazione all'autorizzazione e all'attuazione del progetto 'Ffos-y-fran Land Reclamation Scheme', in particolare per quanto riguarda la distanza delle attività minerarie dai confini del sito. La Commissione potrà, così, analizzare ulteriormente la questione."

¹ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 5 maggio 2011.

"Zona tampone"

La direttiva 85/337/CEE¹ del Consiglio, modificata dalle direttive 97/11/CE², 2003/35/CE³ concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (nota come la direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale o direttiva 'VIA') richiede una valutazione da parte dell'autorità competente per certi progetti che hanno un significativo effetto sull'ambiente e stabilisce principalmente gli obblighi procedurali per gli Stati membri.

L'articolo 8 della direttiva prevede che i risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte durante il processo di valutazione debbano essere presi in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione. Spetta alle competenti autorità nazionali valutare fino a quale punto occorra prendere in considerazione tali risultati, sulla base della loro conoscenza delle specifiche circostanze locali nonché delle eventuali norme, disposizioni e pratiche nazionali – quali i piani unitari di sviluppo e i pareri tecnici per carbone e aggregati – nell'applicazione della direttiva VIA.

Dati questi presupposti, la Commissione non è in grado di individuare alcuna violazione della direttiva riguardo alla procedura VIA condotta ai fini di questa autorizzazione e alla valutazione dell'opportunità di istituire una specifica zona tampone tra i lavori di scavo e le abitazioni residenziali più vicine.

Attuazione dell'intervento teso al controllo delle emissioni inquinanti

L'autorizzazione nel quadro dei regolamenti nazionali in materia di controllo e prevenzione dell'inquinamento concessa nell'ottobre 2007 da parte del Merthyr Tydfil County Borough Council (MTCBC) prevede una serie di condizioni che l'operatore deve soddisfare affinché 'non siano presenti nell'aria emissioni visibili di polvere generata dal processo o dalle sue attività al di là dei confini del sito che possano causare danno o inconvenienti'. Gli operatori sono tenuti ad allinearsi a queste condizioni e a informare senza indugi il Merthyr Tydfil County Borough Council (MTCBC) riguardo a qualsiasi emissione possa avere un effetto sulla comunità locale, malfunzionamento o incidente che possa causare un notevole inquinamento. Spetta alle autorità competenti a livello di contea garantire il dovuto rispetto delle condizioni stabilite nell'autorizzazione.

Secondo il firmatario, i residenti locali soffrono a causa delle notevoli emissioni acustiche e di polvere e sostengono che le autorità competenti, Merthyr Tydfil County Borough Council

¹ Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

² Direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

³ Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia, GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

(MTCBC), non riescono ad attuare alcun intervento. Aggiunge che i residenti interessati hanno deciso di intentare un'azione per danno temuto nei confronti dell'operatore della cava a cielo aperto Ffos-y-Fran.

Sulla base delle informazioni fornite dalla firmataria, la Commissione non è in grado di individuare alcuna violazione della legislazione dell'UE.

Effetti dell'attività estrattiva a cielo aperto sul cambiamento climatico

All'articolo 3, la direttiva VIA prevede che se una valutazione d'impatto viene intrapresa a norma degli articoli da 4 a 11 della direttiva stessa, la valutazione individua, descrive e valuta gli effetti diretti e indiretti di un progetto anche sul clima.

Nel caso di specie, tuttavia, la mancata considerazione da parte dell'autorità decisionale dei notevoli impatti dovuti alla fornitura del carbone estratto a una centrale elettrica alimentata a carbone presente nella regione e degli effetti indiretti delle attività estrattive a cielo aperto, tra cui il trattamento del carbone, sul 'cambiamento climatico' globale, non costituirebbe una violazione della direttiva.

Screening VIA per il Cwmbargoed Disposal Point (CDP)/struttura di Cwmbargoed per la preparazione e la distribuzione di carbone

La domanda di pianificazione relativa al Cwmbargoed Disposal Point collega chiaramente questo progetto di smaltimento al regime Ffos-y-Fran affermando che è 'necessario per la continuazione delle attività associate di estrazione e ripristino a Ffos-y-Fran'. Tale interdipendenza è ulteriormente evidenziata dalla descrizione delle previste 'strutture aggiuntive', tra cui 'un impianto di preparazione e trasformazione dei minerali, un impianto di lavaggio del carbone, il trasporto di carbone, un'autofficina, un impianto di stoccaggio dell'acqua, [...], strutture di preparazione e accatastamento del carbone e altre attività accessorie'¹. Descrizioni analoghe delle funzioni del CDP si ritrovano nelle sentenze dei giudici quando si riferiscono ad attività quali ricevimento, trasformazione, lavaggio, stoccaggio e trasporto di carbone, principalmente dal nuovo sistema a Ffos-y-Fran, a un ritmo di circa 15-20 000 tonnellate la settimana di carbone antracitoso gallese.

La Commissione ritiene che le attività del CDP (maggiore capacità di trasformare 1 milione di tonnellate l'anno a un ritmo di 500 t/ora dopo i lavori di ammodernamento) avrebbero potuto essere interpretate come fasi ultime del tipico flusso di lavoro di un'attività estrattiva prima della fornitura del prodotto finito agli utenti (finali) interessati. L'estrazione del carbone grezzo a Ffos-y-Fran e il trattamento, la trasformazione e il trasporto successive formano parte integrante del processo minerario e non possono essere separate tra loro come operazioni a sé stanti, in quanto tale impostazione porterebbe a una congestione dei campi estrattivi (nessuna esportazione di 'lignite') o a una sospensione delle operazioni al CDP (assenza del carbone da trasformare, stoccare e trasportare). Anche l'infrastruttura di trasporto di collegamento dei due siti di estrazione, trattamento/stoccaggio su una distanza relativamente breve dimostra questo processo di integrazione.

¹ Domanda P/08/0091 del 25 febbraio 2008.

A seconda delle dimensioni, i progetti di attività estrattive a cielo aperto con superficie superiore ai 25 ettari, rientrano nell'ambito dell'allegato I (punto 19 – superficie del sito superiore a 25 ettari) della direttiva VIA che elenca i progetti per i quali una VIA è obbligatoria, o nel quadro dell'allegato II (punto 2, lettera a), progetti non inclusi nell'allegato I) cui si applica l'articolo 4, paragrafo 2 (determinazione da parte degli Stati membri). A seconda della natura delle sue attività, il CDP può anche appartenere alla classe di progetti di cui al punto 3, lettera e), dell'allegato II (stoccaggio in superficie di combustibili fossili). Qualsiasi modifica o ampliamento dei progetti che figurano nell'allegato I, relativi a un'area inferiore alla soglia di 25 ettari e che possono avere significativi effetti negativi sull'ambiente, rientra sotto il punto 13 dell'allegato II della direttiva VIA cui si applica l'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4 (il cosiddetto 'screening'). I progetti relativi a 'stoccaggio in superficie di combustibili fossili' rientrano anche nel quadro dei progetti dell'allegato II, punto 3, lettera e), cui si applica l'articolo 4 della direttiva VIA.

Nel caso di specie, uno 'screening' avrebbe comportato la decisione da parte delle competenti autorità nazionali di intraprendere o meno una VIA basata su una valutazione delle modifiche previste o dell'ampliamento delle attività del CDP, della sua ubicazione nonché delle caratteristiche dei potenziali effetti significativi prestando attenzione, tra l'altro, alla portata dell'impatto sulla popolazione e sull'area geografica.

Per quanto attiene alla presunta omissione da parte della Corte di appello che non avrebbe deferito il caso alla Corte di giustizia prima di pronunciare la sua sentenza finale, la Commissione non può individuare elementi sufficienti nelle informazioni trasmesse che potrebbero risultare pertinenti nella fattispecie.

Il firmatario ha anche sostenuto che il costo del procedimento giuridico nel Regno Unito è stato oltremodo oneroso, violando i requisiti dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/35/CE. La Commissione è già stata avvertita al riguardo e nel 2010 ha formulato un parere motivato nei confronti del Regno Unito sottolineando le preoccupazioni circa le spese a carico dei ricorrenti nell'ambito del procedimento. La Commissione continua a seguire attivamente gli sviluppi del caso.

Conclusioni

Tenendo conto del fatto che la dichiarazione ambientale (pagina 214) che accompagnava la domanda di autorizzazione (maggio 2003) faceva riferimento a potenziali impatti ambientali associati a 'movimentazione, trasformazione e trasporto di carbone', la Commissione cercherà di reperire presso le autorità nazionali altre informazioni più esaustive e dettagliate onde valutare in quale misura la domanda relativa alle attività estrattive, in senso ampio e inclusivo, copra i lavori e le operazioni in relazione al sistema estrattivo, consentendo alla valutazione d'impatto ambientale di individuare, descrivere e valutare in modo opportuno gli impatti diretti e indiretti, come richiesto dall'articolo 3 della direttiva VIA."

5. Risposta della Commissione (REV II), ricevuta il 20 aprile 2012.

"Il firmatario ha fornito ulteriori informazioni (febbraio 2012) per integrare e aggiornare i dati trasmessi in precedenza a corredo della petizione in oggetto, con particolare riferimento allo

screening dell'impatto ambientale relativo all'impianto per la lavorazione del carbone di Cwmbargoed, nel quadro dell'attività estrattiva a cielo aperto di Ffos-y-Fran, nel Galles.

Durante l'indagine facente seguito a una richiesta, da parte dell'operatore della miniera di carbone, di rivedere una delle condizioni dell'autorizzazione urbanistica, un rappresentante dell'amministrazione della contea interessata ha espresso il parere che il punto di smaltimento del carbone (CDP) e gli impianti di lavorazione di Cwmbargoed dovessero essere considerati parte integrante del progetto "Ffos-y-fran Land Reclamation Scheme" (FLRS). Il firmatario ha colto questa opportunità per presentare ricorso alla Corte d'appello al fine di ridiscutere la decisione della Corte del maggio 2010, con cui la Corte aveva respinto la precedente richiesta del firmatario di procedere a un riesame giudiziario delle precedenti sentenze della Corte. Nella documentazione prodotta, l'amministrazione della contea ha mantenuto il suo punto di vista iniziale, secondo cui il punto di smaltimento del carbone non fa parte del progetto estrattivo di Ffos-y-Fran propriamente detto. La Corte d'appello ha respinto la richiesta del firmatario.

L'amministrazione nazionale accetta il fatto che vi sia uno stretto legame fra le operazioni estrattive a cielo aperto ('Ffos-y-fran Land Reclamation Scheme') e l'attività di lavaggio e lavorazione del carbone realizzata dagli impianti industriali del CDP. Ritiene tuttavia che il CDP costituisca un progetto a parte, che non rientra nel progetto FLRS, poiché viene utilizzato per la lavorazione e la preparazione del carbone proveniente da una serie di miniere del Galles Meridionale sin dal 1958. L'impianto non è stato sottoposto a screening in occasione della valutazione d'impatto ambientale dell'FLRS nel 2003, poiché si trattava di un impianto già esistente e operativo, al quale non era necessario apportare alcun cambiamento sostanziale. Inoltre il CDP non è considerato, da un punto di vista urbanistico, come facente parte della stessa unità e di conseguenza non è stata intrapresa alcuna valutazione d'impatto ambientale combinata per il CDP/FLRS e per le licenze urbanistiche rilasciate separatamente.

Nel corso della procedura di approvazione della domanda, nel 2007, per l'ulteriore ampliamento e la ristrutturazione degli impianti industriali del CDP, la commissione urbanistica ha emesso un parere di verifica preliminare in cui ha affermato che il progetto di ampliamento non rientrava fra i casi di cui agli allegati I e II della direttiva VIA. La commissione, di cui facevano parte autorità del settore ambientale, ha tuttavia tenuto conto di alcuni aspetti ambientali quali la presenza di tritoni crestati (studio sugli anfibi), le misure volte all'eliminazione delle polveri, la limitazione degli orari di attività diurna e la mancanza di contaminazione delle acque. La domanda è stata inoltre resa pubblica e non sono pervenute risposte o osservazioni dalla collettività.

Avendo completato i lavori di perforazione esplorativa nella zona (valle del Nant Llesg) contigua al CDP e prossima al sito Ffos-y-Fran, l'operatore dell'FLRS intende presentare domanda di autorizzazione urbanistica nell'estate 2012 al fine di creare un'altra grande miniera a cielo aperto. Al momento sono in corso studi preparatori al fine di valutare l'eventuale impatto ambientale.

Sono in fase di svolgimento, presso le amministrazioni competenti del Borough Council, i colloqui preliminari alla presentazione della domanda. A norma dei requisiti della direttiva 2011/92/UE¹, enunciati all'allegato IV, il richiedente deve fornire una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto durante le fasi di costruzione e di funzionamento,

¹ Direttiva VIA (codificazione), GU L 26 del 28.1.2012.

come pure una descrizione dei probabili effetti del progetto sull'ambiente, compresi, fra gli altri, gli effetti cumulativi, indiretti e secondari. Poiché la nuova attività estrattiva prevista dovrebbe anch'essa avvalersi degli impianti industriali del CDP per la preparazione, lo stoccaggio e la spedizione del carbone, e dovrebbe utilizzare i terminal ferroviari del CDP, anche l'impatto sugli impianti del CDP deve essere studiato e ne deve essere tenuto conto nella dichiarazione ambientale, e deve essere altresì accessibile al pubblico durante la fase di consultazione e prima del rilascio dell'autorizzazione. Per poter estendere le autorizzazioni all'attività degli impianti industriali del CDP, sarebbe necessario esaminare misure volte a prevenire, attenuare o ridurre al minimo gli effetti significativi sull'ambiente.

Si sono svolti nel 2011 incontri informativi preliminari con i residenti delle cittadine limitrofe, che probabilmente risentiranno degli effetti della ripresa programmata delle attività estrattive, e si prevede che, nel caso in cui la domanda di autorizzazione urbanistica passi alle fasi successive, saranno organizzate ampie consultazioni pubbliche per consentire alla collettività di esercitare il proprio peso sul progetto proposto e per garantire l'adozione di misure appropriate onde mitigare l'impatto previsto.

La Commissione tiene conto del fatto che l'attività a cielo aperto ha lo scopo di produrre carbone commercializzabile, ovvero carbone di qualità tale da soddisfare le esigenze dei potenziali clienti (nel caso di specie, una centrale elettrica). Le attività di trasformazione e lavorazione effettuate presso il sito del CDP fanno parte del 'processo produttivo' del più ampio progetto 'Ffos-y-fran Land Reclamation Scheme', il quale comprende tutte le operazioni, dall'estrazione alla spedizione del carbone ai clienti.

Conclusione

Conformemente ai requisiti della direttiva VIA, la valutazione di ogni eventuale impatto significativo deve anche tenere conto degli effetti cumulativi, indiretti e secondari del progetto. La Commissione ha chiesto alle autorità del Regno Unito di produrre una copia del parere di verifica preliminare.

Nell'eventualità che venga presentata una domanda di ampliamento della superficie adibita ad attività estrattive nella zona, la Commissione richiederà altresì ulteriori informazioni circa le conseguenze che il progetto comporterà nel suo insieme."

6. Risposta della Commissione (REV III), ricevuta il 30 aprile 2013.

"Nel marzo 2012 l'amministrazione nazionale ha fornito informazioni aggiuntive sul processo di screening applicato alla proposta di modificare il progetto 'Ffos-y-fran Land Reclamation' consentendo il trasporto di carbone anche su strada da Ffos-y-fran anziché, come previsto inizialmente, solo su rotaia tramite il collegamento al Cwmbargoed Disposal Point (CDP). Secondo le informazioni trasmesse, le autorità competenti (ministeri gallesi) hanno valutato la proposta nel contesto dell'autorizzazione urbanistica per l'attuale 'Ffos-y-fran Reclamation Scheme', per il CDP e le strutture di movimentazione del carbone, e nel contesto del CDP, in quanto l'autorizzazione deve riguardare il carbone e l'arenaria provenienti da altri siti. Lo screening ha riguardato in particolare la movimentazione su strada del carbone verso e dal CDP, stabilendo che il trasporto del carbone effettuato in parte con autocarri pesanti non produce

alcun effetto significativo sull'ambiente pur considerando l'effetto cumulativo della modifica rispetto al regime di attività estrattive nel complesso. Tenendo conto dei criteri dell'allegato III della pertinente direttiva 85/337/CEE¹ quale modificata (la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale, VIA), tra cui i possibili effetti significativi diretti, indiretti e cumulativi che può avere la proposta, le autorità nazionali sono pervenute alla conclusione dell'improbabilità di tali effetti significativi sull'ambiente e quindi della non necessità di procedere a una VIA. L'amministrazione nazionale ha inoltre informato la Commissione che all'epoca della risposta non era al vaglio alcuna domanda di autorizzazione urbanistica in merito al sito di Ffos-yfran. Tuttavia, il costruttore di un sito chiamato Nant Llesga, a est di Ffos-y-fran, ha intrapreso una consultazione, non prevista per legge, che precede la domanda ed è quindi probabile che vi siano altre domande di autorizzazione relative ad attività estrattive a cielo aperto. Questi sviluppi potrebbero anche contemplare proposte volte a modificare il CDP. L'autorità urbanistica locale dovrà considerare, a tempo debito, l'opportunità di condurre una VIA alla luce dell'ubicazione, della portata e del tipo di operazioni proposte.

Conclusione

Dalle informazioni a disposizione della Commissione, non è stato possibile individuare una violazione del diritto dell'UE sotto il profilo della procedura VIA."

¹ Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40; la direttiva è stata codificata come direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1.